


STATUTO



Testo modificato e approvato dall' Assemblea consortile con
deliberazione n. 14 del 20.09.2007
deliberazione n. 31 del 27.10.2015

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
“IN.RE.TE.”
(INterventi e RELazioni TERRitoriali)

S T A T U T O

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

Tra i Comuni sottoelencati è costituito - ai sensi ed agli effetti dell'art.25 della Legge 08.06.1990 n. 142 - un Consorzio per la gestione associata del servizio socio-assistenziale nel territorio dei Comuni consorziati:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Agliè | 2. Albiano di Ivrea | 3. Alice Superiore |
| 4. Andrate | 5. Azeglio | 6. Bairo |
| 7. Baldissero c.se | 8. Banchette | 9. Bollengo |
| 10. Borgiallo | 11. Borgofranco d'Ivrea | 12. Borgomasino |
| 13. Brosso | 14. Burolo | 15. Caravino |
| 16. Carema | 17. Cascinette d'Ivrea | 18. Castellamonte |
| 19. Castelnuovo Nigra | 20. Chiaverano | 21. Cintano |
| 22. Colletterto Castelnuovo | 23. Colletterto Giacosa | 24. Cossano C.se |
| 25. Fiorano C.se | 26. Issiglio | 27. Ivrea |
| 28. Lessolo | 29. Loranzè | 30. Lugnacco |
| 31. Maglione | 32. Meugliano | 33. Montalto Dora |
| 34. Nomaglio | 35. Ozegna | 36. Palazzo C.se |
| 37. Parella | 38. Pavone C.se | 39. Pecco |
| 40. Piverone | 41. Quagliuzzo | 42. Quassolo |
| 43. Quincinetto | 44. Rueglio | 45. Salerano C.se |
| 46. Samone | 47. Settimo Rottaro | 48. Settimo Vittone |
| 49. Strambinello | 50. Tavagnasco | 51. Torre C.se |
| 52. Trausella | 53. Traversella | 54. Vestignè |
| 55. Vico C.se | 56. Vidracco | 57. Vistrorio |

ART. 2 - DENOMINAZIONE SOCIALE

L'organizzazione consortile assumerà la denominazione di “Consorzio Servizi Sociali Interventi e Relazioni Territoriali” e può anche essere indicato con la sigla "Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE."

Il Consorzio ha sede legale in Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54/B.

L'Assemblea potrà deliberare il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato. Tale deliberazione riveste la qualifica di atto fondamentale di cui all'art. 15 del presente Statuto.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 142/90, è Ente strumentale degli Enti locali associati per la gestione dei servizi sociali. Esso ha personalità giuridica pubblica, ed è dotato di piena autonomia gestionale, funzionale ed organizzativa.

Mediante appositi regolamenti interni, da approvare nelle forme e con le procedure di cui all'art. 15 del presente Statuto, il Consorzio disciplina:

- a) lo svolgimento delle attività ed il funzionamento degli Organi;
- b) le modalità e le procedure - anche ad evidenza pubblica - attraverso cui si forma e si esterna la volontà negoziale dell'Ente;
- c) lo svolgimento della gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del servizio d'istituto;
- d) la disciplina del personale dipendente, degli uffici e dei servizi.

ART. 4 - FINALITA'

Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- svolgimento di interventi sociali volti alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia;
- superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
- integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni, che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
- apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione;
- partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione

dei piani e dei programmi ed al controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio assume la gestione del Servizio socio assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, in applicazione della L.R. n°62/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Consorzio può erogare servizi, attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla L.R. n°62/95 e sue modificazioni ed integrazioni o con standard diversi da quelli stabiliti, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti medesimi.

I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento degli Enti consorziati, e previa deliberazione della Assemblea, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

ART. 6 - ALTRE INIZIATIVE

Il Consorzio può svolgere, inoltre, i servizi che siano affidati anche da Enti locali non consorziati, previa deliberazione della Assemblea, e sulla base di specifici progetti e di apposite convenzioni che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie. Per svolgere l'attività di cui ai precedenti articoli e per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consorzio può assumere ed attivare tutte le iniziative ritenute utili, anche partecipando ad Enti, Associazioni e Consorzi, nel rispetto delle norme che derivano dalla natura giuridica del Consorzio.

ART. 7 - DURATA

Il Consorzio è costituito per la durata di anni 25 (venticinque), prorogabili, e può cessare anche per esaurimento delle finalità o per scioglimento, ai sensi dell'art. 9.

ART. 8 - RECESSO

Gli Enti aderenti possono recedere dal Consorzio prima della scadenza prevista - previa comunicazione del recesso alla Assemblea, che ne prende atto - da effettuarsi entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno solare. Il recesso avrà efficacia a far data dal 1 Gennaio dell'anno successivo, coincidente con l'inizio del nuovo esercizio finanziario.

La facoltà di recesso si potrà esercitare, con le modalità esposte, solo dopo cinque anni dalla costituzione del Consorzio.

L'Ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti a lungo termine e quelle ad effetto permanente.

Gli eventuali beni conferiti saranno restituiti quando le obbligazioni saranno soddisfatte e comunque non potranno eccedere il valore proporzionale delle quote di partecipazione al Consorzio che sarebbe spettato al ricevente sulla base dei valori di bilancio, qualora il Consorzio si fosse sciolto alla data del recesso.

In caso di recesso ove necessario o possibile, per il personale del Consorzio verranno attivate le procedure

di mobilità previste dalla normativa vigente.

ART.9 - SCIOGLIMENTO

Il Consorzio, previo il primo quinquennio, può essere sciolto in qualunque momento per decisione o recesso, in entrambi i casi, di un numero di Comuni che detengano almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione e che costituiscano almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea, e qualora l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra i singoli Comuni, salvi i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione delle quote di partecipazione.

Gli Enti consorziati restano, altresì, obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con effetto a lungo termine o con effetto permanente.

Gli eventuali beni immobili trasferiti al Consorzio dagli enti consorziati saranno agli stessi restituiti.

I beni mobili ed immobili saranno ripartiti in modo proporzionale tra gli enti.

Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, ove necessario e/o possibile, sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dei Comuni consorziati secondo le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - NUOVE ADESIONI

Ferma restando l'esigenza del rispetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata, è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua istituzione.

E' espressamente consentita la adesione al Consorzio delle Comunità Montane, quali soggetti attivi di partecipazione, con pari diritti e doveri e pari dignità. In tal caso i Comuni compresi nella Comunità Montana aderente saranno rappresentati dalla stessa.

L'accettazione della domanda di ammissione dovrà essere deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per la adozione degli atti fondamentali del Consorzio.

Nel caso di adesione, di cui ai punti precedenti, dovranno essere identificate le nuove quote di partecipazione.

ART. 11 - ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO E CONVENZIONE

Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati.

Le modifiche dello Statuto e della Convenzione che riguardano:

- i fini
- la durata
- la natura giuridica
- gli obblighi e le garanzie
- l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili

- la responsabilità in Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati

sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati su proposta della Assemblea consortile.

In tali casi l'Assemblea si intenderà in numero legale, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione e di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti della Assemblea consortile;

Essa delibera, in entrambi i casi, con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del numero dei componenti presenti.

Ogni altra modifica dello Statuto è approvata dai Consigli Comunali su proposta della Assemblea deliberata con le maggioranze previste per la approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 15 del presente Statuto.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che insorgano tra i Comuni Consorziati e fra questi ed il Consorzio è previsto il ricorso al foro competente.

TITOLO II - GLI ORGANI

ART. 13 - GLI ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- 1 L'Assemblea
- 2 Il Consiglio di Amministrazione
- 3 Il Presidente
- 4 Il Comitato di Presidenza
- 5 Il Direttore
- 6 L'Organo di revisione economico-finanziaria

CAPO I – ASSEMBLEA

ART. 14 - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è l'organo rappresentativo degli Enti consorziati.

Essa ha autonomia organizzativa e determina gli indirizzi generali della attività consortile per il conseguimento dei compiti statutari, esercitando il controllo sulla amministrazione e sulla gestione del Consorzio.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati: un rappresentante per ciascun Comune, individuato nella persona del Sindaco, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione.

Qualora dovessero aderire al Consorzio altri Enti Locali, il rappresentante è individuato nella figura del soggetto titolare delle funzioni di rappresentanza dell'Ente medesimo, secondo la disciplina dello stesso.

La cessazione della funzione di Sindaco comporta la automatica decadenza della funzione di componente dell'Assemblea consorziale.

Il Sindaco del Comune consorziato, o il rappresentante del diverso Ente locale, può delegare, con proprio atto, altra persona quale rappresentante, in sua vece, dell'Ente nell'Assemblea Consorziale. La delega può anche essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco delegante, fatta salva la possibilità di revoca della medesima.

Il Sindaco può delegare persona componente della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o di ogni altro organo di rappresentanza politica dell'Ente consorziato. In caso di grave impedimento alla partecipazione, il Sindaco può delegare, per la singola seduta, il Sindaco, il Presidente o il Delegato permanente nell'Assemblea consortile di altro Comune o di altro Ente consorziato. Ogni rappresentante in Assemblea può ricevere 1 (una) delega. Il delegato non deve trovarsi in stato di litis-pendenza con il Consorzio o con l'Ente rappresentato. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti Consorziati.

ART. 15 - COMPETENZE

L'Assemblea è l'organo competente a determinare l'indirizzo e definire gli obiettivi strategici del Consorzio ai quali gli altri organi, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono attenersi e per il raggiungimento dei quali devono operare.

All'Assemblea compete, in seduta straordinaria, l'approvazione dei seguenti atti fondamentali del Consorzio:

- a. nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b. pronunciare lo scioglimento motivato del Consiglio di Amministrazione e la revoca o la decadenza dei componenti dello stesso, nei casi e con la procedura prevista per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, ai sensi della Legge 23 Aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in ogni altro caso previsto dal presente Statuto.
- c. approvare i regolamenti di cui agli art. 3 e seguenti del presente Statuto, e degli atti a contenuto normativo, deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
- d. approvare i programmi socio assistenziali ed i criteri per la loro attuazione nonché gli atti programmatici che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i rendiconti, e le modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione, la contrazione di mutui, piani finanziari, prestiti obbligazionari oltre che gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- e. accettare nuove adesioni di cui all'art. 10 del presente Statuto, e determinarne le condizioni;
- f. deliberare il cambiamento della sede di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- g. modificare e/o integrare lo Statuto e la Convenzione, fatta salva la disciplina di cui all'art. 11 del

presente Statuto.

Le modalità di svolgimento delle funzioni proprie dell'Assemblea vengono definite in dettaglio con apposito regolamento sul funzionamento degli Organi del Consorzio, approvato dalla Assemblea medesima.

ART. 16 - DELIBERAZIONI ORDINARIE – MAGGIORANZE

L'Assemblea si intenderà in numero legale con la presenza almeno della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e almeno 2/5 (due quinti) dei componenti l'Assemblea consortile. Essa delibera con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno la metà più uno del numero dei componenti presenti.

ART. 17 - DELIBERAZIONI ATTI FONDAMENTALI - MAGGIORANZE

Per deliberare in ordine agli atti fondamentali di cui all'art. 15, l'Assemblea si intenderà in numero legale, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione e di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea consortile.

Essa delibera, con il 76% delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno la metà più uno del numero dei componenti presenti.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta o, in caso di parità, dal più anziano di età.

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, le attestazioni di copertura finanziaria per gli atti che comportano spese, le forme e le modalità di redazione e pubblicazione.

Esse devono venire comunicate ai soli fini di informazione, entro 20 giorni dalla loro adozione, ai Comuni consorziati e devono essere pubblicate all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni stessi, sotto la responsabilità dei Segretari dei singoli Comuni.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e del conto consuntivo del Consorzio. Potrà inoltre riunirsi, in ogni momento, per iniziativa del proprio Presidente, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, di un terzo dei componenti l'Assemblea stessa, e del Revisore dei Conti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma o diverso mezzo di comunicazione equivalente: in ogni caso la convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza motivata, almeno 24 ore prima.

I processi verbali delle adunanze dell'Assemblea sono redatti dal Direttore oppure da un dirigente o dipendente con funzioni di segretario dell'Assemblea.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Le eventuali commissioni istituite dalla Assemblea ai sensi dell'art. 30, stabiliscono propri tempi e modalità di convocazione.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19 NATURA - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, per un triennio ed è composto da 3 membri. Esso è comunque revocabile in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 25, con deliberazione motivata della Assemblea approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione, a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, o revocati con delibera motivata della Assemblea ai sensi del comma precedente, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo o revoca dello stesso.

ART. 20 - COMPOSIZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali non potranno, in nessun caso, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i dipendenti, il Sindaco e i componenti della Giunta e dei Consigli dei Comuni consorziati. Gli amministratori, se nominati, dovranno dimettersi dai precedenti incarichi al momento dell'accettazione della nomina e comunque prima dell'insediamento.

Essi devono altresì possedere una speciale e qualificata competenza tecnica in campo socio assistenziale o amministrativa o qualificazione professionale, per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico, che indicherà i requisiti che i componenti del C.d.A. dovranno possedere, come previsto dal comma precedente, opportunamente documentati con la presentazione dei "curricula".

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno due anni dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

All'inizio ed alla fine del mandato, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per non più di una volta.

ART. 21 - MODALITA' DI NOMINA

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea nella prima adunanza successiva alla

nomina del Presidente del Consorzio o, in ogni caso, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla costituzione del Consorzio, su proposta del Presidente del Consorzio, sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, tenendo presente l'equilibrio di rappresentanza così definita: un membro proposto dal Comune di Ivrea, un membro proposto dai Comuni superiori ai 3.000 abitanti, un membro proposto dai Comuni inferiori ai 3.000 abitanti.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale viene eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, nella prima seduta di insediamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di direzione dell'organo collegiale, ne cura le convocazioni e predispose gli ordini del giorno, firma la corrispondenza e i documenti relativi alla attività del Consiglio e quant'altro occorra all'uopo.

Esso svolge funzioni di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e partecipa alle sedute della Assemblea e deve essere sentito ogni volta che lo richiede. Il Presidente non ha alcun potere di rappresentanza del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese. Può riunirsi altresì, per specifici argomenti, su richiesta dei consiglieri, del Direttore o dell'organo di revisione economico-finanziaria. La riunione deve aver luogo entro sette giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno sono comunicati, anche direttamente a mezzo di personale del Consorzio, almeno due giorni prima della riunione, nella residenza anagrafica dei consiglieri, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento dei tre consiglieri assegnati e vota a maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando si tratti di argomenti concernenti persone che implicino apprezzamenti e valutazioni circa qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un dirigente o dipendente, scelto dal Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario del Consiglio.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo che deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritiene eventualmente di scostarsene.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.

Ciascun consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Disposizioni specifiche sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono contenute nell'apposito regolamento di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 23 - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Assemblea, tutti gli atti esecutivi e di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, e

che non rientrino nelle competenze degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza ad adottare gli atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea, e adotta tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione delle deliberazioni della Assemblea.

Al Consiglio compete, in particolare, altresì:

- a. proporre alla Assemblea il bilancio annuale e di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- b. approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione ;
- c. proporre alla Assemblea la assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
- d. deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa, deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva;
- e. approvare gli accordi sottoscritti dal Direttore con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche di regolamento;
- f. approvare provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, i cui contratti verranno stipulati dal Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte della Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all'Assemblea circa la propria attività.

ART. 24 - CONTROLLI - PARERI

Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione si applicano, in materia di controlli e pareri, le norme previste per le deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti Locali, in quanto compatibili.

ART. 25 - REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di Statuto ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio o degli Enti locali consorziati o non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dall'Assemblea consortile, il Presidente del Consorzio o un numero di membri dell'Assemblea che riunisca un valore pari ad 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione ed 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea, può presentare congrua e motivata proposta di convocazione dell'Assemblea stessa per la revoca del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di revoca può essere presentata dal Presidente del Consorzio quando il Consiglio di Amministrazione, decorso il termine stabilito dalla legge o dal presente Statuto, non abbia provveduto - benché diffidato - alla adozione dei documenti contabili di cui all'art. 23 lett. a) e b).

Con la stessa delibera con la quale viene dichiarato la revoca del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso l'Ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Revisore dei Conti.

L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea consortile, adottata con l'intervento dei due terzi dei suoi componenti e con maggioranza non inferiore ai due terzi delle quote di partecipazione.

ART. 27 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE

Le indennità e i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi, ove previsti ed in quanto dovuti, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di Amministratori di Enti Locali

CAPO III - LA PRESIDENZA

ART. 28 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Assemblea, eletto dalla Assemblea nel suo seno, con le maggioranze previste dall'art. 16 del presente Statuto, è anche il Presidente del Consorzio.

Il Presidente dell'Assemblea dura in carica per l'intero suo mandato amministrativo.

ART. 29 - COMPETENZE - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio, è l'organo istituzionale di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e Direttore, e coordina l'attività di indirizzo, espressa dalla Assemblea consortile, con quella esecutiva, di amministrazione e gestionale, assicurando l'unità delle attività sociali del Consorzio.

Al Presidente spetta, in ogni caso:

- presiedere e convocare l'Assemblea consortile;
- predisporre l'ordine del giorno, sovrintendere e coordinare l'attività della Assemblea;
- firmare la corrispondenza ed i documenti relativi alla attività della Assemblea e del Comitato di Presidenza;
- presiedere e convocare il Comitato di Presidenza;

- rappresentare l'Ente nei rapporti istituzionali con le Autorità locali, Regionali e Statali;
- assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea stessa;
- curare i rapporti di informazione con gli Enti Consorziati;
- promuovere le iniziative volte ad assicurare la integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del Consorzio stesso;
- vigilare sull'andamento generale del Consorzio.

CAPO IV - IL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 30 - COMPITI E FUNZIONI

Il Comitato di Presidenza è organo consultivo della Assemblea, che coadiuva la stessa nella formulazione e nella predisposizione dell'indirizzo del Consorzio, nel rispetto delle competenze attribuite dalla norma e dal presente Statuto agli altri organi del Consorzio.

Il Comitato propone atti di indirizzo che sottopone alla Assemblea per la relativa approvazione.

Il Comitato esprime parere consultivo e non vincolante sul Piano Esecutivo di Gestione prima della sua approvazione da parte del C.d.A..

Il Comitato propone alla Assemblea, altresì, la costituzione di eventuali Commissioni Tematiche per la trattazione consultiva di particolari materie, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli organi.

ART. 31 - NOMINA - COMPOSIZIONE

Il Comitato di Presidenza viene nominato dalla Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 16 del presente Statuto, su proposta del Presidente, che lo presiede, sentiti i Sindaci dei Comuni appartenenti agli ex distretti socio sanitari e tenendo conto della detta ripartizione territoriale.

Esso è composto da undici membri, compreso il Presidente, di cui nove amministratori e due soggetti esterni alla Assemblea, non espressione diretta dei Comuni, con esperienza o competenza accertata nel settore socio-assistenziale.

I nove amministratori del Comitato durano in carica per l'intero loro mandato amministrativo, mentre i due componenti esterni durano in carica tre anni con possibilità di riconferma.

CAPO V - LA DIREZIONE

ART. 32 - IL DIRETTORE

La Direzione del Consorzio costituisce organo gestionale, sottoposta al controllo della Assemblea nel rispetto della separazione tra le funzioni di indirizzo e di gestione. Essa è affidata ad un Direttore al quale compete, con responsabilità manageriale, l'attività gestionale del Consorzio e, pertanto, sovrintende a

tutto l'andamento tecnico - amministrativo - economico - finanziario dell'ente nel rispetto delle competenze degli altri organi.

Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, e ne risponde secondo principi di efficienza e di efficacia, dirige tutto il personale dipendente di qualsiasi livello e qualifica.

Il Direttore è il rappresentante legale del Consorzio, può promuovere azioni ed istanze giudiziarie, e può stare in giudizio con la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali di qualunque tipo e grado, sia come attore che come convenuto.

ART. 33 - COMPITI E FUNZIONI

Oltre a quanto già stabilito nel precedente articolo, compete al Direttore del Consorzio, in alternativa con gli altri funzionari come verrà precisato nel regolamento:

- eseguire le deliberazioni assunte dagli Organi Consortili;
- proporre i provvedimenti ritenuti idonei per la conservazione del patrimonio, per il più economico funzionamento e per l'organico sviluppo del Consorzio;
- adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle sedute del Consiglio stesso con voto consultivo e richiederne eventualmente la convocazione al Presidente;
- intervenire ai lavori della Assemblea e del Comitato di Presidenza;
- dirigere il personale del Consorzio;
- verificare la corretta ed efficace attuazione del modello organizzativo, proporre le modifiche e le integrazioni;
- disporre le misure disciplinari nei confronti del personale, inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati, del personale;
- curare la esecuzione degli appalti e delle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio deliberati dal Consiglio di Amministrazione; presiedere alle aste ed alle licitazioni private;
- stipulare i contratti;
- firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, nonché sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- provvedere a tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo Statuto o, eventualmente, delegati dagli altri Organi del Consorzio: Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni verranno, temporaneamente svolte, dal Funzionario individuato dal regolamento sul funzionamento degli organi, in possesso dei necessari requisiti professionali.

ART. 34 - NOMINA - DURATA DELL'INCARICO

Il Direttore è nominato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 16 del presente Statuto:

- a seguito di concorso pubblico, con le modalità ed i requisiti che saranno individuati dal regolamento;
- per chiamata dalla Assemblea, con contratto di diritto pubblico o privato, ai sensi della normativa vigente, con le modalità ed i requisiti che saranno individuati dal regolamento; esclusivamente a tali fini il Presidente del Consorzio potrà stipulare il relativo contratto.

L'Assemblea individuerà alternativamente, con apposita deliberazione motivata, le modalità di selezione del Direttore, di cui ai punti precedenti.

Esclusivamente ai fini della prima individuazione, e fino ad esaurimento, si applicherà l'art. 43 della Legge Regionale n. 62 del 1995, che disciplina le modalità di individuazione dell'organo di cui al presente articolo.

Negli altri casi, il Direttore è assunto per tre anni e può essere confermato. Durante il triennio il Direttore non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante l'Ente o comunque la sua funzionalità ed efficienza.

I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni - le sue difese.

I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione della Assemblea.

Non possono essere nominati Direttore del Consorzio, gli amministratori a qualunque titolo degli Enti Locali associati, o che usufruiscono eventualmente dei servizi.

ART. 35 - DIRETTORE: CONFERMA O REVOCA A FINE TRIENNIO

Tre mesi prima della scadenza del triennio, l'Assemblea delibera la cessazione o la conferma in carica del Direttore.

La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 36 - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE E DEI DIRIGENTI DEL CONSORZIO

Il Direttore ed i dirigenti del Consorzio devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili dei danni che derivano all'Ente dall'inosservanza di tali doveri.

Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

Il Direttore ed i dirigenti incaricati di sovrintendere ai servizi nei quali si articola la struttura operativa del consorzio, sono solidalmente responsabili, nel limite delle loro competenze, del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione del Consorzio, in particolare per quanto attiene al criterio della economicità ed alla applicazione della normativa socio-assistenziale.

Al Direttore, come a tutto il personale, è inibito l'esercizio di altro impiego, professione e commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dalla Assemblea.

L'azione di responsabilità nei confronti del Direttore e dei dirigenti viene proposta all'Assemblea Consortile, dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è tenuta a pronunciarsi entro e non oltre 15 giorni.

CAPO VI – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 37 – NATURA – NOMINA - COMPENSI - REVOCA

L'attività di revisione economico-finanziaria è disciplinata dalle norme previste per gli Enti Locali.

Essa è affidata ad un revisore unico nominato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 16 del presente Statuto, in possesso dei requisiti di legge.

Nell'atto di nomina viene inoltre definito il compenso spettante al revisore calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

ART. 38 - FUNZIONI

Il revisore è tenuto allo svolgimento delle funzioni previste dalle normative vigenti. A tal fine ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Egli può richiedere al direttore informazioni sull'andamento delle operazioni o su determinati atti di gestione.

Il revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea e può, inoltre, assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio di previsione, di rendiconto di gestione oppure di materie che coinvolgano aspetti di rilevante interesse economico-finanziario del Consorzio.

A tal fine l'avviso di convocazione per le suddette sedute gli verrà notificato secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

ART. 39 - DENUNCIA AL REVISORE

Ogni membro dell'Assemblea Consortile può denunciare al revisore i fatti riguardanti la gestione del Consorzio che ritiene censurabili.

Il revisore deve indagare sui fatti denunciati senza ritardo e, comunque, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della denuncia e deve presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea Consortile entro tempi congrui con la complessità dell'esame da effettuare.

CAPO VII - PERSONALE DIPENDENTE – UFFICI

ART. 40 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio, di qualsiasi livello e qualifica, sono disciplinati dai contratti collettivi e nazionali di categoria dei dipendenti degli Enti Locali.

Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione.

TITOLO III – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 41 – PRINCIPI GENERALI

Il Consorzio, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, adotta le norme previste per gli enti locali.

Il sistema dei documenti di programmazione e di rendicontazione è composto da strumenti di pianificazione strategica, di programmazione, di budgeting, di controllo e di rendicontazione.

ART. 42 – PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE ED ANNUALE

Il piano strategico costituisce il documento fondamentale a supporto della redazione dei documenti di programmazione e di budgeting. Esso esplicita gli indirizzi strategici del Consorzio, è articolato per programmi e fa riferimento ad un periodo temporale pari a quello degli analoghi documenti regionali.

Il bilancio pluriennale costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel piano strategico ad ha carattere autorizzatorio.

Il bilancio annuale costituisce la proiezione delle entrate e delle spese relative ai programmi indicati nel piano strategico, con riferimento al primo esercizio finanziario. Costituisce inoltre il riferimento, in termini finanziari, per la redazione del budget di esercizio.

ART. 43 – BUDGET DI ESERCIZIO

Sulla base del piano strategico e del bilancio annuale, il Consiglio di Amministrazione definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il budget, determinando gli obiettivi e affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei centri di responsabilità.

Gli obiettivi approvati nel budget sono denominati progetti e devono essere esplicitamente riferiti ai programmi illustrati nel piano strategico.

ART. 44 – VARIAZIONI DI BILANCIO E DI BUDGET

Le variazioni che comportano mutamenti negli indirizzi programmatici di medio periodo, con o senza riflessi in termini finanziari, devono essere motivate mediante l'aggiornamento del piano strategico, nella parte relativa ai programmi.

Le variazioni che comportano mutamenti negli obiettivi di gestione di breve periodo, con o senza riflessi in termini finanziari, devono essere motivate mediante l'aggiornamento della parte programmatica del budget di esercizio.

ART. 45 – CONTROLLO DI GESTIONE

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corrette ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'ente applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Fino all'introduzione di strumenti di rilevazione economico-patrimoniale il controllo di gestione sarà rivolto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati (progetti) attraverso l'analisi delle risorse acquisite, della spesa effettuata, della quantità e qualità dei servizi offerti.

Con gli strumenti di rilevazione dei costi e dei proventi dell'ente verranno forniti elementi sulla quantità dei costi assorbiti e dei proventi generati anche per specifici ed identificati centri di costo.

ART. 46 – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E RENDICONTO DI GESTIONE

Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e quella relativa al rendiconto di gestione devono essere espressi in termini programmatici ed in termini finanziari sulla base di quanto definito nel piano strategico e nel bilancio di previsione.

ART. 47 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 48 - SUCCESSIONE

La nuova forma consortile, con la sottoscrizione della Convenzione, subentra al Servizio Socio Assistenziale n° 40 dell'Asl n° 9 di Ivrea a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi e con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

La attuale gestione verrà mantenuta sino alla elezione degli organi del Consorzio nominati ai sensi dello Statuto.

Il Consorzio si avvale del personale appartenente ai ruoli del Comune di Ivrea e già comandato presso il SSA 40 dell'Asl n°9 di Ivrea.

Il Consorzio prende, altresì, in carico tutto il patrimonio, il materiale, le attrezzature, i beni mobili ed immobili inventariati in capo al servizio socio-assistenziale preesistente

ART. 49 - FASE COSTITUENTE

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e del presente Statuto, il rappresentante legale dell'Ente che partecipa con la maggiore quota, convoca e presiede la prima seduta della Assemblea per la nomina del Presidente del Consorzio. Il Presidente convoca, per la seduta successiva, l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Statuto.

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti dei Comuni Consorziati.

A norma del 2° comma art. 25 della Legge n. 142 dell'8/6/1990, esso deve essere preventivamente approvato da ciascun Comune Consorziato unitamente alla Convenzione.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme della legge n. 142/90 ed i principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Costituzione	pag. 1
Art. 2 – Denominazione Sociale	pag. 2
Art. 3 – Natura giuridica del Consorzio	pag. 2
Art. 4 – Finalità	pag. 2
Art. 5 – Servizi aggiuntivi	pag. 3
Art. 6 – Altre iniziative	pag. 3
Art. 7 – Durata	pag. 3
Art. 8 – Recesso	pag. 3
Art. 9 – Scioglimento	pag. 4
Art. 10 – Nuove Adesioni	pag. 4
Art. 11 – Adozione e modifica dello Statuto e Convenzione	pag. 4
Art. 12 – Controversie	pag. 5

TITOLO II – GLI ORGANI

Art. 13 – Gli Organi	pag. 5
Capo I - Assemblea	
Art. 14 – Composizione	pag. 5
Art. 15 – Competenze	pag. 6
Art. 16 – Deliberazioni Ordinarie – Maggioranze	pag. 7
Art. 17 – Deliberazioni Atti Fondamentali – Maggioranze	pag. 7
Art. 18 – Funzionamento	pag. 7
Capo II – Consiglio di Amministrazione	
Art. 19 – Natura – Durata	pag. 8
Art. 20 – Composizione	pag. 8
Art. 21 – Modalità di nomina	pag. 8
Art. 22 – Funzionamento	pag. 9
Art. 23 – Competenze	pag. 9
Art. 24 – Controlli – Pareri	pag. 10
Art. 25 – Revoca del Consiglio di Amministrazione	pag. 10
Art. 26 – Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione	pag. 11
Art. 27 – Indennità e rimborsi spese	pag. 11
Capo III – La Presidenza	
Art. 28 – Il Presidente	pag. 11
Art. 29 – Competenze – Funzioni del Presidente	pag. 11
Capo IV – Il Comitato di Presidenza	
Art. 30 – Compiti e funzioni	pag. 12
Art. 31 – Nomina – Composizione	pag. 12
Capo V – La Direzione	
Art. 32 – Il Direttore	pag. 12
Art. 33 – Compiti e funzioni	pag. 13
Art. 34 – Nomina – Durata dell’incarico	pag. 14
Art. 35 – Direttore: conferma o revoca a fine triennio	pag. 14
Art. 36 – Responsabilità del Direttore e dei Dirigenti del Consorzio	pag. 14
Capo VI – Organo di Revisione Economico-Finanziaria	
Art. 37 – Natura – Nomina – Compensi – Revoca	pag. 15
Art. 38 – Funzioni	pag. 15

Art. 39 – Denuncia al Revisore	pag. 15
Capo VII – Personale Dipendente – Uffici	
Art. 40 – Stato Giuridico e Trattamento Economico	pag. 16
TITOLO III – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	
Art. 41 – Principi generali	pag. 16
Art. 42 – Piano strategico, Bilancio pluriennale ed annuale	pag. 16
Art. 43 – Budget di esercizio	pag. 16
Art. 44 – Variazioni di Bilancio e di Budget	pag. 17
Art. 45 – Controllo di Gestione	pag. 17
Art. 46 – Stato di attuazione dei Programmi e rendiconto di Gestione	pag. 17
Art. 47 – Patrimonio	pag. 17
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 48 – Successione	pag. 17
Art. 49 – Fase costituente	pag. 18
Art. 50 – Entrata in vigore dello Statuto	pag. 18
INDICE	pag. 19